

VIA ROMA, 11/1 - 16121 GENOVA

AVV. GIOVANNI GERBI
AVV. FRANCESCO MASSA

AVV. ILARIA DELUIGI
AVV. ILARIA GRECO
AVV. LUCA SAGUATO
AVV. CARLO BILANCI
AVV. ELISABETTA CAORSI
AVV. GIANLUCA PETRUZZELLI
AVV. EMANUELE GERBI
AVV. LUCA LEONARDI

GENOVA, 7 marzo 2016.....

TEL. 010 5958327 (R.A.) - FAX 010 591817

E. MAIL: segreteria@studiogerbimassa.it

COD. FISC. E PART. IVA 01809550997

On.le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
Servizio VIA
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

**Osservazioni
ai sensi dell'art. 183. D.Lgs. 163/2006**

di **IMPRESA TRE COLLI s.p.a.**, con sede legale in Fidenza (Pr), Via S. Pertini 17 e sede operativa in Carrosio (Al), Via Iutificio 1 (p. i.v.a. 0016640342), in persona del legale rappresentante signor Tarcisio Persegona, per essa sottoscritte dall'Avv. Giovanni Gerbi che ne ha ricevuto espresso incarico,

nei confronti

del progetto definitivo di variante dell'interconnessione di Novi Ligure, alternativa allo shunt del progetto AV/AC **Terzo Valico dei Giovi**. Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale della variante.

* * *

- La società Impresa Tre Colli S.p.a. esponente è proprietaria, in Comune di Novi Ligure, polo industriale sud-est, area produttiva 1.2 secondo il vigente strumento urbanistico generale, di un ampio compendio di **circa mq. 200.000**.
- Il compendio è stato fatto oggetto di un P.E.C. convenzionato con il Comune

di Novi Ligure in data 14 novembre 2007 (atto a rogito notaio Franco Borghero di Novi Ligure rep. n. 52682/17378).

- In attuazione del P.E.C. sono stati approvati e realizzati cinque degli interventi produttivi previsti, con le relative e pertinenti opere di urbanizzazione.

Mancano, per il definitivo completamento del piano, alcuni interventi sui lotti ancora liberi, essendo peraltro in corso i lavori di realizzazione delle relative opere di urbanizzazione.

- In termini *quantitativi* può dirsi che l'area già trasformata, rispetto a quella non ancora trasformata, è di circa il 25% (mq. 50.000 circa rispetto alla indicata superficie fondiaria di circa mq. 200.000).
- Sul quotidiano *Le Repubblica* del giorno 8 febbraio 2016 è stato pubblicato l'avviso di avvio della procedura di valutazione dell'impatto ambientale di una variante (detta della "*interconnessione di Novi Ligure alternativa allo shunt*") al progetto definitivo del "*Terzo Valico dei Giovi*", approvato dal CIPE con deliberazione 80/2006.
- Per quanto è stato possibile alla deducente constatare, il progetto di variante interessa **per intero il P.E.C. di cui essa è titolare**, *attraversandolo* trasversalmente da un capo all'altro e rendendo **totalmente inattuabili** le previsioni di completamento della organica ed unitaria disciplina urbanistico-attuativa, approvata e convenzionata.

La impossibilità di completare il P.E.C. deriva sia dalla imposizione del vincolo espropriativo **diretto** su molte aree immediatamente interessate dalle nuove opere ferroviarie previste in variante sia dai vincoli **indiretti**, connessi ai *corridoi* e alle *servitù* gravanti sulle aree laterali alla nuova linea ferroviaria.

Di più. Anche aree solo *apparentemente* non interessate dalla variante ne subiscono (ne subirebbero) pesantemente le conseguenze o perché esse

vengono rese totalmente (ed insuperabilmente) **inaccessibili** (come ad esempio quelle che verrebbero racchiuse tra due linee ferroviarie) o perché non più proficuamente utilizzabili in quanto oramai avulse da un contesto che era stato pensato, studiato, approvato e realizzato **unitariamente**, come è tipico e proprio dei piani urbanistici esecutivi.

In tal modo diventa assolutamente impossibile mantenere e rispettare gli impegni assunti con il Comune in forza della stipulata convenzione attuativa del P.E.C..

- E' noto che la valutazione ambientale dei piani e programmi (V.A.S.) e dei progetti (V.I.A.) deve assicurare "*che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile e quindi (deve svolgersi, ndr) nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse (e) della salvaguardia della biodiversità*" (art. 4 D.Lgs. 152/2006 "*Norme in materia ambientale*") ma deve, al contempo, assicurare "***un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica***".

L'art. 183 D.Lgs. 163/2006, nel precisare l'oggetto della valutazione ambientale dei progetti relativi alle opere da esso considerate, lo indica come *analisi degli effetti complessivi* sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sull'acqua, sull'aria, sul clima e sul paesaggio, sui beni materiali e sul patrimonio culturale e sulle interazioni tra i predetti fattori, il che conferma che la finale valutazione deve tener conto dell'incidenza *economica* dell'opera. Non si fa qui questione, ovviamente, del rilievo **del Terzo Valico** in se (pacifico e riconosciuto) ma, unicamente, della **sostenibilità della specifica variante** oggetto degli atti ora pubblicati.

Se è vero che -come si legge negli atti- la variante è *riduttiva* rispetto ad alcune già approvate opere, conseguendo uno sviluppo lineare più limitato, non risulta che si sia tenuto adeguato conto che al risparmio di spesa *diretta* consegue peraltro, con effetto di rilevante vanificazione del risparmio, un

altrettanto rilevante *costo in termini di incidenza sull'ambiente e sul paesaggio*, in conseguenza della esclusione della "*galleria artificiale di 6,9 Km*", ed in termini di **azzeramento delle potenzialità edificatorie delle aree** attraversate dalla *variante*.

Tale azzeramento si riflette, inevitabilmente, sulla attività **industriale** della Impresa Tre Colli la quale produce i prefabbricati da utilizzare per le costruzioni previste nel P.E.C. sicchè saranno sensibilmente ridotti i ricavi anche dell'attività *a monte* con possibili esiti negativi anche sulla occupazione prospettandosi come pressochè inevitabile una riduzione del personale.

- Tra l'altro, dal piano particellare di esproprio (Tav. 2 DI 4) risulta che **non** sono state considerate aree, incluse nel P.E.C. di cui sopra, come ad esempio il **mapp. 325** del foglio 48, che verrebbe a costituire un *reliquato* totalmente inutilizzabile e, come tale, da **assoggettare ad espropriazione e comunque ad indennizzo** (Cass. civ., Sez. I, 26 marzo 2012, n. 4781; art. 33 D.P.R. 327/2001).

* * *

L'esponente subisce, sin d'ora, un danno gravissimo dalla variante *de qua* posto che essa, secondo un elementare principio di *prudenza-precauzione economica*, impedisce di procedere nell'attuazione del P.E.C. con la conseguenza che trattative, anche avanzate, per la costruzione e cessione a terzi di quanto non ancora realizzato nel P.E.C. sono state ora inevitabilmente e bruscamente interrotte.

Spiace non aver rinvenuto, negli atti della variante, la considerazione di questi effetti negativi né la analisi e la valutazione **di soluzioni alternative**, che certamente non mancavano e che fossero meno impattanti.

Spiace altresì che nella scelta operata e canonizzata nella variante **non** si sia tenuto conto alcuno del modo di essere, e del regime giuridico, dell'ambito territoriale da essa coinvolto (per la verità *sconvolto*).

Si impone, pertanto, con la richiesta di rimeditazione e, allo stato, di **non valutazione positiva**, ogni doverosa riserva di impugnazione in ogni sede competente, amministrativa ed ordinaria, per la tutela dei diritti e degli interessi legittimi della esponente.

Con osservanza.

Per la Impresa Tre Colli S.p.a.
Avv. Giovanni Gerbi

